



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto 134 – 52100 Arezzo - Tel. 0575/22724 – Fax 0575/300758 e
–mail: chirurgi@omceoar.it – pec: segreteria.ar@pec.omceo.it
Sito web: www.omceoar.it

Prot. 3519

Arezzo 22 ottobre 2022

Cari Colleghi,

come noto, il prossimo 31 dicembre scadranno i termini per completare il triennio formativo 2020-2022 dei crediti ECM.

È dunque mio preciso dovere invitare chi non avesse ancora completato il previsto percorso formativo, ad adottare le misure del caso volte alla regolarizzazione della propria posizione rispetto ai crediti ECM onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in materia.

Ricordo che è possibile anche usufruire dei sistemi di formazione a distanza (corsi FAD).

È verosimile che a breve perverranno agli Ordini le comunicazioni del Co.Ge.APS., riportanti l'elenco dei Medici e degli Odontoiatri non in regola con l'obbligo formativo e a quel punto gli Ordini stessi si vedranno costretti a procedere.

Tra le altre cose, ricordo uno degli aspetti maggiormente rilevanti e delicati: a norma della cosiddetta Legge Gelli (L. 08/03/2017 n. 24, pubblicata nella G.U. nr. 64 del 17/03/2017) e s.m.i., il medico che non si aggiorna non può nemmeno essere assicurato e, in caso di sinistro, il contratto in essere può essere ricusato dalla compagnia.

A questo proposito ritengo utile riportare integralmente l'art. 38-bis (DL 152/21 come convertito dalla Legge n. 233 del 29 dicembre 2021) (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina):

“1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative, di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n.24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

Con l'occasione, riassumo le regole stabilite in materia di obbligo formativo dalla Commissione Nazionale ECM:

- 1- Per il triennio 2014/2016 e per il triennio 2017/2019 il recupero dei crediti mancanti era consentito fino al 30/06/2022.
- 2- Per il **triennio 2020/2022** si parte da un obbligo formativo standard pari a 150 crediti (salvo **esoneri, esenzioni e altre riduzioni**) da conseguirsi entro il 31.12.2022.
Dall'obbligo formativo iniziale saranno dedotti:
 - a- n. 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso fra 121 e 150;
 - b- n.15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso 80 e 120;

- c- n. 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio **dossier formativo di gruppo** attribuito a tutti dalla FNOMCeO;
 - d- Con delibera del 23.09.2021, emessa dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, è stato definito il c.d. “Dossier Formativo” per il triennio 2020/2022 e, conseguentemente, la FNOMCeO ha attribuito a tutti i Medici e Odontoiatri italiani il previsto “bonus” pari a 30 crediti ECM per il suddetto triennio;
 - e- **ATTENZIONE**: i bonus previsti alle lettere c e d sono aspetti diversi ed entrambi applicabili, se dovuti;
 - f- Ulteriori riduzioni derivanti da partecipazione ad eventi formativi in ambito vaccinale;
 - g- Bonus COVID: per i professionisti che hanno continuato a lavorare nel corso dell'emergenza pandemica, le norme di legge in materia (L. 41 del 6 giugno 2020 e L. 77 del 17/07/2020) prevedono una riduzione pari a un terzo dell'obbligo formativo del triennio, al netto delle riduzioni sopra elencate.
- 3- A norma dell'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, i crediti specifici in materia di **radioprotezione** devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
- A questo proposito, devo aggiungere purtroppo che non è ancora chiaro se tale obbligo viene computato anche per l'attuale triennio (2020-22) oppure lo sarà dal prossimo (2023-25).
- Ad ogni buon conto, invito ad acquisire i relativi crediti nel periodo residuo fino al 31 dicembre così da prevenire eventuali obblighi che venissero imputati all'ultimo momento.
- Sempre a questo proposito, segnalo che è disponibile un corso gratuito sulla piattaforma FadInMed (vedere più avanti per il link).
- 4- Infine, con delibera del 14 dicembre 2021 emessa dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua è stato formalizzato che “per i **professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno** di età il Co.Ge.APS riconosce in modo automatico l'esenzione di cui alla lettera o) del par. 4 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge.APS, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell'esenzione.”

Fatto questo breve excursus sulle regole vigenti, per Vostra opportuna e necessaria informazione, mi permetto di elencare una serie di INDICAZIONI PRATICHE ed assolutamente NECESSARIE per tenere sotto controllo la propria posizione ECM:

A. Se non lo ha già fatto, il professionista deve registrarsi sul sito www.cogeaps.it , che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani, tramite **SPID o CIE**.

È quindi OBBLIGATORIO, per questa come per - oramai e di fatto - tutte le necessità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, dotarsi di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

B. Nella fase di registrazione al portale Co.Ge.APS è necessario selezionare la FNOMCeO come Federazione di appartenenza.

C. Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a Co.Ge.APS. per calcolare l'esatto debito formativo individuale a cui il professionista è tenuto.

D. Il professionista troverà l'elenco degli eventi ECM a cui ha partecipato ed i crediti che ha acquisito. È importante ricordare che chi organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al Co.Ge.APS.

Questo significa che è normale una **latenza di almeno tre mesi nell'aggiornamento dei dati**. Inoltre, i corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione ancora maggiore, perché l'organizzatore inoltra i dati al Co.Ge.APS. solo alla chiusura dell'evento online.

Per fare un esempio, se il professionista frequenta dei corsi ECM nel mese di dicembre 2022, li vedrà comparire nella propria scheda Co.Ge.APS. non prima del mese di aprile 2023.

E. È fortemente consigliato conservare gli attestati di partecipazione conseguiti al termine di ogni evento formativo frequentato, in quanto, se per qualche ragione il Co.Ge.APS. non ricevesse i dati dall'organizzatore dell'evento, il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.

F. Per qualunque informazione sulla propria posizione ECM risultante dall'anagrafica, il professionista può rivolgersi al front-office del Co.Ge.APS., contattabile telefonicamente o via posta elettronica ai recapiti indicati nel sito.

G. Per ricercare **eventi formativi ECM** ai quali partecipare sono disponibili online i link:

<https://www.fadinmed.it/> eventi formativi a distanza a titolo gratuito,

<https://ape.agenas.it/tools/eventi.aspx> con tutti i corsi ed eventi formativi accreditati ECM in tutta Italia.

Segnalo inoltre che l'Ordine può accedere al sito, ma solo per vedere la situazione aggiornata, cumulativa ed individuale, dei propri iscritti, ma NON ha titolo né competenza per correggere situazioni individuali, anche se ritenute improprie dall'iscritto.

Le situazioni non sanate relative ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019) ora non sono in alcun modo recuperabili.

Lo erano fino al 30 giugno 2022, come peraltro comunicato in passato.

Auspichiamo che le diverse Federazioni degli Ordini Sanitari facciano un ragionamento, unico, univoco e necessario, a livello di Commissione Nazionale ECM.

Rinnovo pertanto il forte invito a ciascuno ad accedere, vedere, valutare ed eventualmente correggere in tempo utile la propria individuale posizione.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Lorenzo Droandi

